SENT. CAV. 233/16
R.G. 487/16
CRON.
REP.

TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

Sezione Lavoro

IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Giuppi
quale giudice del lavoro

Alla udienza del 16 dicembre 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 487/2016 R.G. promossa da:

PALAZZOLO DANIELE rappresentato e difeso dall' avvocato ZACCARIA ELISABETTA

RICORRENTE

contro:

TRAVIS GROUP SECURITY SRL ,

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: retribuzione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1 agosto 2016 il ricorrente in epigrafe indicato , premesso

di aver lavorato alle dipendenze della impresa resistente e della Travis Group srl cedente il ramo di azienda ,presso la quale era stato formalmente assunto, dal 1 agosto 2013 al 31 maggio 2015;

di aver svolto mansioni di guardia giurata ,con inquadramento contrattuale nel livello 4 CCNL Vigilanza Privata ;

che il rapporto si era risolto il 31 maggio 2015 allorché il convenuto aveva rassegnato le dimissioni ,con preavviso;

di essere rimasto creditore a titolo di differenze retributive,competenze di fine rapporto e TFR della complessiva somma di € 5772,61 (di cui € 2407,58)a titolo di TFR;

Firmato Da: SCHIRALDI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c0154326b8bd175798b3e6cc98de579

tutto ciò premesso chiedeva che il Giudice del Lavoro condannasse il convenuto al pagamento della somma complessiva lorda di € 5.772, 41 per i titoli indicati in ricorso, secondo l'analitico conteggio prodotto in atti.

La resistente,benchè regolarmente citata,non si costituiva e

veniva dichiarata contumace; la stessa non si presentava neppure a rendere interrogatorio formale deferito dalla ricorrente;non ottemperava neppure all'ordine di esibizione dei listini paga di maggio 2015, competenze di fine rapporto, TFR e modello Cud 2016, ordine formulato dal giudice con ordinanza in data 2 novembre 2016.

Sulla documentazione prodotta all'udienza del 16 dicembre 2016, dopo la discussione il giudice pronunciava dispositivo del quale dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro sono provate dal contratto di assunzione e dalla lettera di dimissioni, prodotti in atti; il ricorrente ha altresì prodotto le buste paga relative al periodo intercorrente fra l'assunzione ed il dicembre 2014 .

Il ricorrente lamenta che non siano stati consegnati il cedolino di maggio 2015 e quello delle competenze di fine rapporto e tfr:il giudice ne ha ordinato la consegna alla contumace,che non ha ottemperato all'ordine benchè ritualmente comunicato . I conteggi prodotti dalla ricorrente sono corretti, essendo stati effettuati sulla base dell'inquadramento contrattuale risultante dalle buste paga e tenuto conto della durata del rapporto.

La prestazione lavorativa nel maggio 2015 trova riscontro nel bonifico effettuato dalla società in favore del ricorrente(doc.10).

La 13ª e 14ª mensilità sono state calcolate correttamente in conformità alle previsioni del contratto collettivo richiamate nel ricorso introduttivo al quale si rimanda (pagina 5 e 6).

Firmato Da: SCHIRALDI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c015432b8bd175798b3e6cc98de579

Anche il credito per premio di produzione deve essere riconosciuto sussistendone i presupposti di cui all'articolo 20 delCIP: si aggiunga che tale premio risulta essere corrisposto nell'anno 2014 ,come documentato dalle buste paga prodotte in atti.

La quota del premio per l'anno 2015, rapportata ai mesi lavorati, è stata correttamente conteggiata dal ricorrente (si vedano pagine 8 e 9) e deve dunque essere liquidata nella misura indicata di euro 291,67 per l'anno 2015.

Anche il conteggio del TFR è corretto e deve liquidarsi a tale titolo la somma di euro 2407,58.

Non può essere riconosciuto il credito per indennità sostitutiva delle ferie in difetto di compiuta allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi.

La giurispridenza di legittimità,seguendo un consolidato orientamento,afferma infatti che " *il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l' onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l' onere di fornire la prova del relativo pagamento.*(*Sez.* L, ***Sentenza*** *n.* 8521 *del* 27/04/2015).

Nel caso in esame parte ricorrente non ha assolto all'onere e dunque la relativa domanda deve essere rigettata.

In punto di diritto si osserva che,attesa la prova degli elementi costitutivi del suo diritto da parte della ricorrente,al resistente incombe l'onere di dimostrare di avere estinto l'obbligazione.

Tale prova non è stata fornita e quindi le domande della ricorrente devono essere accolte.

Il resistente è dunque condannato al pagamento della somma complessiva lorda di euro 4484,99 di cui euro 2407,58 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle dimissioni al saldo .

Firmato Da: SCHIRALDI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c015432b8bd175798b3e6cc98de579

Le spese di lite,liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Palazzolo Daniele contro Travis Group Security srl

Condanna

la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di € 4484,99 (di cui € 2407,58 a titolo di Tfr)

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle dimissioni al saldo.

Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1900,00 oltre spese generali Iva e cpa e contributo unificato con distrazione in favore dell'avv.E.Zaccatria anticipataria .

Termine di 60 giorni per la motivazione

Lodi, così deciso il 16 dicembre 2016 .

Il Giudice
Dott.E.Giuppi

TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16/02/17
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Giuseppina Schiraldi

Firmato Da: SCHIRALDI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50c015432b8bd175798b3e6cc98de579